**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 29 ottobre 2020

Definizione dei criteri e delle modalita' di gestione e di

funzionamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali

e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa. (20A06831)

(GU n.309 del 14-12-2020)

Capo I
Disposizioni comuni

 IL MINISTRO

 DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 Visto l'art. 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante

«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e

all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 60, comma 3,

del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per

il sostegno e il rilancio dell'economia», che ha istituito nello

stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo

per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione

dell'attivita' d'impresa», con una dotazione di 300 milioni di euro

per l'anno 2020;

 Considerato che il predetto art. 43 prevede:

 al comma 2, che il fondo e' finalizzato alla ristrutturazione di

imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte

nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10

febbraio 2005, n. 30 e delle societa' di capitali, aventi un numero

di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta, che si trovino in

uno stato di difficolta' economico-finanziaria ovvero di imprese che,

indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e

rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

 al comma 2-bis, che nelle ipotesi di autorizzazione della proroga

di sei mesi della cassa integrazione di cui all'art. 44 del

decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il fondo opera

per i costi da sostenersi dalla societa' in relazione alla proroga

medesima ed indipendentemente dal numero dei dipendenti della

societa' interessata. In tali casi, la procedura di licenziamento

gia' avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operativita'

della proroga della cassa integrazione per consentire la

finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attivita'

produttiva;

 al comma 3, che il fondo opera attraverso interventi nel capitale

di rischio delle imprese, effettuati a condizioni di mercato, nel

rispetto di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione

europea 2014/C 19/04, nonche' attraverso misure di sostegno al

mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli

strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro;

 al comma 4, che le imprese destinatarie degli interventi del

fondo devono notificare al Ministero dello sviluppo economico le

informazioni relative a:

 a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli

impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita,

prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o

del gruppo di appartenenza dell'impresa;

 b) le imprese che abbiano gia' manifestato interesse

all'acquisizione della societa' o alla prosecuzione dell'attivita'

d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare

un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori

stranieri;

 c) le opportunita' per i dipendenti di presentare una proposta

di acquisto ed ogni altra possibilita' di recupero degli asset da

parte degli stessi;

 Considerato, altresi', che il comma 5 del medesimo art. 43 demanda

a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la definizione dei

criteri e delle modalita' di gestione e di funzionamento del fondo,

delle procedure per l'accesso ai relativi interventi, con priorita'

alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e

sullo sviluppo del sistema produttivo e dei criteri per la

definizione dello stato di difficolta' economico-finanziaria

funzionale all'accesso al fondo;

 Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)», pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica italiana 12 gennaio 1991, n.

10;

 Vista la comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti

sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il

finanziamento del rischio» (2014/C 19/04);

 Vista la comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti

sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di

imprese non finanziarie in difficolta'» (2014/C 249/01);

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante

«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno

pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),

della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

 Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e

successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che, al fine di

garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di

trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e

nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati

che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le

relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero

dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge

5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro

nazionale degli aiuti di Stato»;

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115,

concernente «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento

del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52,

comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche

ed integrazioni»;

 Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2007)» e successive modificazioni ed integrazioni, e, in

particolare, l'art. 1, comma 852, che ha disposto l'istituzione, da

parte del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un'apposita

struttura finalizzata a contrastare il declino dell'apparato

produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attivita'

e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni;

 Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il

mercato e la concorrenza» e successive integrazioni e modificazioni

e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti recanti

disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione delle

agevolazioni ricevute;

 Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni

urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese», convertito

in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9

agosto 2018, n. 96;

 Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante

«Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della

rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi

sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» convertito,

con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

 Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante

«Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della

legge 12 dicembre 2002, n. 273»;

 Considerato che l'attuazione delle misure di sostegno in favore

delle imprese che versano in uno stato di difficolta' ai sensi del

paragrafo 2.2 della comunicazione 2014/C 249/01 e' subordinata alla

notifica alla Commissione europea di uno specifico regime di aiuti e

alla successiva approvazione dello stesso da parte della medesima

Commissione nel caso di piccole e medie imprese, ovvero

all'autorizzazione dell'aiuto nei confronti di ciascuna grande

impresa;

 Considerato che all'attuazione dell'art. 43, comma 2-bis, del

decreto-legge n. 34/2020 si provvedera' con separato decreto del

Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e

delle politiche sociali;

 Sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

 Decreta:

 Art. 1

 Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti

definizioni:

 a) «Comunicazione 2014/C 19/04»: la comunicazione della

Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati

a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio

(2014/C 19/04);

 b) «Comunicazione 2014/C 249/01»: la comunicazione della

Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il

salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in

difficolta'»;

 c) «decreto-legge n. 34/2020»: il decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al

lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse

all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

 d) «decreto-legge n. 104/2020»: il decreto-legge 14 agosto 2020,

n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio

dell'economia»;

 e) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione

degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art.

4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e

successive modificazioni ed integrazioni;

 f) «Fondo»: il fondo per la salvaguardia dei livelli

occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa, istituito

dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020;

 g) «investitore privato indipendente»: colui che non e' socio

dell'impresa in cui investe, compresi i business angels e le

istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a

condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio

investimento; al momento della costituzione di una nuova societa',

tutti gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati

indipendenti dalla stessa;

 h) «marchi storici di interesse nazionale»: i marchi d'impresa

iscritti nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di

cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

 i) «imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica

per l'interesse nazionale»: le imprese che svolgono la propria

attivita' in settori economici ritenuti strategici ai sensi dell'art.

15 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 ovvero che rivestono

un ruolo chiave nel promuovere lo sviluppo e il benessere della

collettivita';

 j) «Ministero»: la Direzione generale per gli incentivi alle

imprese del Ministero dello sviluppo economico;

 k) «struttura per la crisi d'impresa»: la struttura prevista

dall'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e

successive modificazioni ed integrazioni;

 l) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come

definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE

del 6 maggio 2003.

 Art. 2

 Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

 1. Al fine di perseguire la ristrutturazione di imprese titolari di

marchi storici di interesse nazionale, di societa' di capitali aventi

un numero di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta e,

indipendentemente dal numero degli occupati, di imprese che detengono

beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, il

presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 43

del decreto-legge n. 34/2020, come modificato dall'art. 60, comma 3,

del decreto-legge n. 104/2020, definisce i criteri e le modalita' di

gestione e di funzionamento del fondo, nonche' le procedure per

l'accesso ai relativi interventi.

 Art. 3

 Soggetto gestore

 1. La gestione dell'intervento agevolativo di cui al presente

decreto e' affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli

investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, sulla base

di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto

legislativo n. 123/1998 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge l°

luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2009, n. 102.

 2. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 1, e' previsto che

sono a carico del fondo e vengono prelevate dalle risorse finanziarie

di cui all'art. 4 le somme necessarie al pagamento delle seguenti

spese:

 i. il compenso spettante al soggetto gestore per l'attivita'

svolta (management fee), pari a una commissione annua di gestione

dell'1,50 (uno virgola cinquanta) per cento dell'ammontare del fondo.

La management fee e' applicata, per i primi sei anni a decorrere

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'ammontare

del fondo. A decorrere dal settimo anno a far data dalla predetta

entrata in vigore, la stessa misura della management fee e' applicata

al valore netto delle partecipazioni in portafoglio del soggetto

gestore, acquisite con risorse finanziarie del fondo, nonche' degli

eventuali contributi erogati ai sensi del capo III. Fatta eccezione

per il primo anno, in cui e' corrisposta in un'unica rata, la

management fee di cui al presente punto e' riconosciuta in n. 2 (due)

rate semestrali anticipate;

 ii. gli oneri e le spese sostenuti in relazione alle attivita' di

investimento e disinvestimento delle attivita' del fondo, ivi

compresi i costi di due diligence legale, fiscale, contabile,

finanziaria, ambientale e di business e i costi di assistenza legale

e notarile sostenuti in occasione di tutte le fasi di gestione del

fondo, dall'acquisizione sino alla dismissione delle attivita' in cui

e' investito il fondo. Gli oneri, i compensi e le spese relativi ad

operazioni di investimento/disinvestimento, quali i costi di due

diligence e di assistenza legale, fiscale e contabile, restano a

carico del fondo, anche qualora le relative operazioni non dovessero

aver luogo, qualora le operazioni stesse siano state approvate dal

soggetto gestore. Parimenti, sono a carico del fondo gli ulteriori

oneri, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spese

legali, giudiziarie e di consulenza, sostenuti nell'esclusivo

interesse del fondo.

 3. Sono a carico del soggetto gestore tutti gli oneri non

esplicitamente indicati come a carico del fondo di cui al comma 2.

 Art. 4

 Risorse finanziarie disponibili

 1. All'attuazione degli interventi del fondo sono destinate, ai

sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, come

modificato dall'art. 60, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020,

risorse pari a euro 300.000.000,00 per l'anno 2020, comprensive degli

oneri di gestione di cui all'art. 3 e fatti salvi eventuali

incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi

provvedimenti legislativi o amministrativi anche disposti dalle

regioni ovvero da altre amministrazioni o enti.

 2. Una percentuale pari al 30 (trenta) per cento delle risorse di

cui al comma 1 e' riservata, per un periodo di dodici mesi,

all'attuazione dei programmi di ristrutturazione che prevedono il

trasferimento dell'impresa, ovvero la prosecuzione dell'attivita', in

capo ad altri soggetti. Il Ministero, tenuto conto dei risultati di

attuazione dell'intervento, come riscontrati dai dati forniti dal

soggetto gestore, puo' disporre, con proprio provvedimento, una

diversa allocazione delle risorse disponibili. Il predetto

provvedimento e' pubblicato nel sito internet del soggetto gestore

www.invitalia.it e in quello del Ministero www.mise.gov.it ferma

restando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

 Art. 5

 Soggetti beneficiari

 1. Possono beneficiare degli interventi del fondo previsti dal

presente decreto le imprese versanti in uno stato di difficolta'

economico finanziaria che, alla data di presentazione della domanda

di accesso al fondo, hanno avviato un confronto presso la struttura

per la crisi d'impresa del Ministero dello sviluppo economico e si

trovano in una delle seguenti condizioni:

 a) sono titolari di marchi storici di interesse nazionale;

 b) sono costituite in forma di societa' di capitali e hanno un

numero di dipendenti, comprensivo dei lavoratori a termine, degli

apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a

tempo parziale, superiore a duecentocinquanta. Ai fini della

determinazione del predetto numero, rilevano i valori consolidati a

livello di gruppo con riferimento ai soli dipendenti impiegati in

unita' locali dislocate sul territorio nazionale;

 c) indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e

rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.

 2. L'impresa e' considerata in stato di difficolta' economico

finanziaria qualora:

 a) presenta flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte

regolarmente alle obbligazioni pianificate ma non versa in uno stato

di difficolta' ai sensi del paragrafo 2.2 della comunicazione 2014/C

249/01. Le modalita' di intervento del fondo nei confronti della

predetta categoria di imprese sono regolate dal capo II del presente

decreto;

 b) versa in uno stato di difficolta' ai sensi del paragrafo 2.2

della comunicazione 2014/C 249/01. Le modalita' di intervento del

fondo nei confronti della predetta categoria di imprese sono regolate

dal capo III del presente decreto.

 3. Le imprese di cui al comma 1:

 a) devono essere regolarmente costituite e iscritte nel registro

delle imprese;

 b) devono avere sede legale e operativa ubicata su tutto il

territorio nazionale;

 c) non devono rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e,

successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,

gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla

Commissione europea;

 d) devono aver restituito agevolazioni godute per le quali e'

stato disposto dal Ministero un ordine di recupero.

 4. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al

presente decreto le imprese:

 a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva

di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8

giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni;

 b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati

condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su

richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per

i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore

economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o

concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di

presentazione della domanda;

 c) che hanno riportato condanne penali o sanzioni amministrative

definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e

legislazione sociale.

 5. Non possono, altresi', accedere alle agevolazioni previste dal

capo III del presente decreto le imprese che hanno ricevuto in

passato un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione

o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione e/o eventuali aiuti

non notificati, fermo restando quanto previsto quanto previsto al

punto 112 della comunicazione 2014/C 249/01.

 Art. 6

 Programmi di ristrutturazione

 1. Ai fini dell'accesso al fondo, le imprese di cui all'art. 5

devono proporre un programma di ristrutturazione finalizzato alla

salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione

dell'attivita' d'impresa. Il programma deve contenere dettagliate

informazioni in ordine:

 a) all'impresa proponente, con particolare riferimento alle

capacita' imprenditoriali della compagine sociale;

 b) alla situazione di crisi economico-finanziaria in essere, alle

cause delle difficolta' del richiedente e alle sue debolezze, al

mercato di riferimento e alla collocazione attuale e prospettica

dell'impresa sul medesimo;

 c) alle azioni che si intendono porre in essere per sostenere la

continuita' e lo sviluppo dell'attivita' d'impresa e ripristinare la

redditivita', alle eventuali ipotesi di ristrutturazione finanziaria

sotto forma di conferimenti di capitale effettuati da soci nuovi o

esistenti e/o di riduzione di crediti da parte dei creditori

esistenti;

 d) alle azioni che si intendono porre in essere per ridurre gli

impatti occupazionali connessi alla situazione di crisi

economico-finanziaria, quali, a titolo esemplificativo:

 i. processi di riqualificazione finalizzati al miglioramento

della qualita' del capitale umano impiegato e/o alla riallocazione di

addetti all'interno del gruppo societario di appartenenza ovvero

presso imprese terze;

 ii. scelte di innovazione organizzativa e tecnologica

finalizzate alla digitalizzazione e alla valorizzazione delle risorse

umane;

 iii. modelli contrattuali e schemi di orario di lavoro

funzionali alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

 iv. forme socialmente responsabili di gestione di eventuali

esuberi di personale;

 e) alle imprese che abbiano gia' manifestato interesse

all'acquisizione della societa' o alla prosecuzione dell'attivita'

d'impresa, ovvero alle azioni che si intendono porre in essere per

trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di

investitori stranieri;

 f) alle opportunita' offerte ai dipendenti di presentare una

proposta di acquisto dell'impresa e ad ogni altra possibilita' di

recupero degli asset da parte degli stessi;

 g) ai costi connessi all'attuazione del programma di

ristrutturazione.

 Art. 7

 Modalita' operative di intervento del Fondo

 1. Al fine di sostenere i programmi di ristrutturazione di cui

all'art. 6, il fondo puo' intervenire:

 a) in favore delle imprese di cui all'art. 5, comma 2, lettera

a), attraverso interventi nel capitale di rischio dell'impresa

richiedente, attuati dal soggetto gestore, con le caratteristiche, le

modalita' e i limiti indicati al capo II del presente decreto. I

predetti interventi possono essere effettuati nel capitale di rischio

dell'impresa richiedente ovvero nel capitale di rischio dell'impresa

che, nell'ambito del programma di ristrutturazione, subentra

nell'attivita' dell'impresa richiedente con le modalita' di cui

all'art. 2112 del codice civile e all'art. 47 della legge 29 dicembre

1990, n. 428;

 b) fermo restando quanto previsto dall'art. 19 del presente

decreto, in favore delle imprese di cui all'art. 5, comma 2, lettera

b), attraverso interventi nel capitale di rischio dell'impresa

richiedente, attuati dal soggetto gestore e, solo su richiesta

dell'impresa e a condizione che la stessa abbia beneficiato del

predetto intervento nel capitale di rischio, la concessione, da parte

del soggetto gestore, di contributi a fondo perduto commisurati agli

impegni occupazionali assunti dall'impresa, con le caratteristiche,

le modalita' e i limiti indicati al capo III del presente decreto.

Non possono beneficiare dei predetti interventi le imprese operanti

nei settori del carbone e dell'acciaio, gli istituti finanziari e le

imprese che si trovano nel corso dei primi tre anni dall'avvio

dell'attivita' nel settore interessato.

 2. L'intervento complessivo del fondo a sostegno di ogni programma

di ristrutturazione non puo' eccedere l'importo di 10 milioni di

euro.

 3. L'importo di cui al comma 2 puo' essere incrementato nel caso in

cui al sostegno del programma di ristrutturazione partecipino, con

proprie risorse, anche la regione interessata dal programma medesimo

ovvero altre amministrazioni o enti.

 Art. 8

 Procedura di accesso

 1. Ai fini dell'accesso al fondo, l'impresa proponente trasmette al

soggetto gestore e al Ministero una specifica istanza alla quale e'

tenuta ad allegare il programma di ristrutturazione di cui all'art. 6

nonche' ogni ulteriore documentazione utile alla valutazione del

medesimo. Lo schema della predetta istanza e le modalita' di

presentazione della medesima sono resi disponibili nel sito internet

del soggetto gestore e del Ministero.

 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n.

123/1998, le imprese hanno diritto all'intervento del fondo

esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie del fondo

medesimo. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso da

pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,

l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

 3. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale copertura

dei fabbisogni connessi al programma di ristrutturazione,

l'intervento del fondo e' attuato in misura parziale.

 4. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori

risorse finanziarie per gli interventi di cui al presente decreto, il

Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione

delle domande, dandone pubblicita' con le medesime modalita' di cui

al comma 2.

 Art. 9

 Istruttoria e approvazione del programma di ristrutturazione

 1. Il soggetto gestore valuta la sussistenza dei requisiti per

l'accesso al fondo, la sostenibilita' e la congruita' delle azioni

prospettate dall'impresa ai fini della prosecuzione dell'attivita'

produttiva e della tutela dell'occupazione, anche con riferimento ai

possibili soggetti subentranti, e avvia le attivita' di due

diligence, realizzate anche tramite soggetti terzi indipendenti,

funzionali all'attuazione dell'intervento nel capitale di rischio di

cui agli articoli 13 e 14 e, ove richiesti dalle imprese che si

trovano nella condizione di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), alla

concessione dei contributi finalizzati a sostenere il mantenimento

dei livelli occupazionali di cui all'art. 15.

 2. Al fine dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la

struttura per la crisi d'impresa fornisce al soggetto gestore

l'elenco delle imprese con le quali risulta avviato un confronto,

nonche' le ulteriori informazioni eventualmente in possesso della

stessa in funzione dell'attivita' svolta.

 3. Il soggetto gestore valuta prioritariamente le istanze con

maggiore impatto sui profili occupazionali e sullo sviluppo del

sistema produttivo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43, comma

5, del decreto-legge n. 34/2020.

 4. Per lo svolgimento delle valutazioni di cui al comma 1 inerenti

a programmi di ristrutturazione attuati con le modalita' di cui

all'art. 6, lettera f), il soggetto gestore sottoscrive appositi

protocolli d'intesa con le societa' partecipate dal Ministero dello

sviluppo economico di cui all'art. 17, comma 2, della legge 27

febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni,

anche al fine di valutare la possibile integrazione dell'intervento

del Fondo con le misure agevolative da esse gestite.

 5. In caso di esito positivo delle valutazioni, il soggetto gestore

adotta una delibera di approvazione del programma di ristrutturazione

e ne da' tempestiva comunicazione al Ministero, rappresentando la

struttura dell'operazione di intervento del fondo anche sotto il

profilo finanziario. Analoga tempestiva comunicazione e' trasmessa

dal soggetto gestore nel caso in cui le verifiche si concludano con

esito negativo.

 Art. 10

 Comitato tecnico

 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e' costituito,

presso il Ministero, un comitato tecnico, composto da quattro

rappresentati del Ministero dello sviluppo economico e un

rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le

funzioni di Presidente del comitato sono svolte da un rappresentante

del Ministero e quelle di segreteria dal soggetto gestore.

 2. Al comitato tecnico spetta il compito di coordinare e monitorare

gli interventi del fondo, sulla base delle relazioni redatte dal

soggetto gestore, di cui al successivo art. 11.

 3. Il comitato tecnico si riunisce almeno due volte all'anno e,

comunque, a seguito di motivata richiesta di ciascun rappresentante.

 4. Ai rappresentanti del comitato tecnico non spetta alcun compenso

comunque denominato ne' rimborso spese, e al funzionamento del

medesimo si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio

dello Stato.

 Art. 11

 Monitoraggio, ispezioni e controlli

 1. Per tutto il periodo di mantenimento della partecipazione nel

capitale di rischio e di fruizione dei contributi per il mantenimento

dei livelli occupazionali, come determinato dal presente decreto,

l'impresa beneficiaria dell'intervento del fondo trasmette al

soggetto gestore, entro il 28 febbraio di ogni anno, un dettagliato

rapporto sullo stato di attuazione del programma di ristrutturazione,

con evidenza delle attivita' poste in essere nell'anno precedente,

della situazione occupazionale e delle prospettive di sviluppo delle

attivita' d'impresa.

 2. Il soggetto gestore, entro il 31 maggio e il 30 novembre di

ciascun anno, trasmette al Ministero, ai fini della convocazione del

comitato tecnico di cui all'art. 10, una relazione recante lo stato

di attuazione degli interventi del fondo.

 3. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, puo' effettuare

controlli e ispezioni, anche a campione, sullo stato di attuazione

dei programmi di ristrutturazione oggetto dell'intervento del fondo.

 Art. 12

 Obblighi a carico dei soggetti beneficiari

 1. Le imprese beneficiarie dell'intervento del fondo sono tenute a:

 a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo

svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti

dal soggetto gestore o dal Ministero;

 b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni disposte

dal soggetto gestore o dal Ministero;

 c) custodire la documentazione amministrativa e contabile

relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali

di riferimento;

 d) rispettare tutte le norme sul lavoro e sulla tutela delle

condizioni di lavoro;

 e) rispettare le norme edilizie e urbanistiche nonche' quelle

inerenti alla tutela ambientale;

 f) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni

ricevute ai sensi dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4

agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai

predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la

dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-quinquies della

predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio

oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul

proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle

associazioni di categoria di appartenenza. A partire dal 1° gennaio

2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e

seguenti comporta una sanzione pari all'1 (uno) per cento degli

importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonche' la

sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il trasgressore

abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della

sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della

restituzione integrale del beneficio;

 g) non delocalizzare l'attivita' economica interessata

dall'investimento in stati non appartenenti all'Unione europea, ad

eccezione degli stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro

cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata;

 h) non delocalizzare l'attivita' economica interessata

dall'investimento, dal sito incentivato in favore di unita'

produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto

sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli stati aderenti

allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di

ultimazione dell'iniziativa agevolata.

Capo II
Interventi in favore delle imprese non in difficoltà ai sensi della comunicazione 2014/C 249/01

 Art. 13

 Modalita' di intervento nel capitale di rischio

 1. Il soggetto gestore, attraverso le risorse del fondo, sostiene i

programmi di ristrutturazione oggetto di approvazione ai sensi

dell'art. 9 attraverso l'assunzione di una partecipazione nel

capitale dell'impresa richiedente ovvero, ove previsto dal predetto

programma, nel capitale dell'impresa cui e' trasferita l'azienda.

 2. La partecipazione di cui al comma 1 deve:

 a) essere acquisita, gestita e dismessa dal soggetto gestore nel

rispetto delle pertinenti condizioni previste dal «test

dell'operatore in un'economia di mercato» di cui alla comunicazione

2014/C 19/04, prevedendo l'apporto di risorse finanziarie da parte di

investitori privati indipendenti in misura economicamente rilevante

per un ammontare almeno pari al 30 (trenta) per cento della

complessiva operazione nel capitale di rischio;

 b) essere di minoranza;

 c) essere detenuta per un arco temporale non superiore a cinque

anni.

 3. Il soggetto gestore, in aggiunta o in alternativa

all'acquisizione della partecipazione di cui al comma 1, puo'

realizzare investimenti in quasi equity, compresi i prestiti

obbligazionari, rilasciare garanzie o effettuare una combinazione dei

predetti strumenti in favore dell'impresa partecipata, nel rispetto

delle condizioni stabilite al comma 2.

 4. Le somme derivanti dalle dismissioni degli investimenti

rientrano nelle disponibilita' del fondo per essere reinvestite dal

soggetto gestore negli interventi previsti dal presente decreto.

Capo III
Interventi in favore delle imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione 2014/C 249/01

 Art. 14

 Modalita' di intervento nel capitale di rischio

 1. Il soggetto gestore, attraverso le risorse del fondo, sostiene i

programmi di ristrutturazione oggetto di approvazione ai sensi

dell'art. 9 attraverso l'assunzione di una partecipazione nel

capitale dell'impresa richiedente.

 2. La partecipazione di cui al comma 1 deve:

 a) essere di minoranza;

 b) essere detenuta per un arco temporale non superiore a cinque

anni.

 3. Il soggetto gestore, in aggiunta o in alternativa

all'acquisizione della partecipazione di cui al comma 1, puo'

realizzare investimenti in quasi equity, compresi i prestiti

obbligazionari, rilasciare garanzie o effettuare una combinazione dei

predetti strumenti in favore dell'impresa partecipata, nel rispetto

delle condizioni stabilite al comma 2.

 4. Le somme derivanti dalle dismissioni degli investimenti

rientrano nelle disponibilita' del fondo per essere reinvestite dal

soggetto gestore negli interventi previsti dal presente decreto.

 Art. 15

 Incentivi per il sostegno all'occupazione

 1. Al fine di sostenere la realizzazione dei programmi di

ristrutturazione oggetto di approvazione ai sensi dell'art. 9 che

prevedono il mantenimento di una percentuale non inferiore al 70

(settanta) per cento dei posti di lavoro dell'impresa in situazione

di difficolta' economico finanziaria, possono essere, altresi',

concessi contributi a fondo perduto commisurati ai dipendenti per i

quali e' garantita la stabilita' occupazionale.

 2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso, su richiesta delle

imprese e a condizione che le stesse abbiano beneficiato

dell'intervento nel capitale di rischio di cui all'art. 14, nella

misura massima di euro 5.000 (cinquemila) l'anno, per un massimo di

tre anni, per ogni singolo dipendente dell'impresa a cui e' garantita

la stabilita' occupazionale nell'ambito del programma di

ristrutturazione.

 3. Qualora il programma di ristrutturazione non preveda la

stabilita' occupazionale per tutti i dipendenti dell'impresa,

all'importo di cui al comma 2 sono applicate le seguenti riduzioni:

 a) 10 (dieci) per cento, nel caso in cui la stabilita'

occupazionale sia comunque garantita a una percentuale pari o

superiore al 90 (novanta) per cento del totale dei dipendenti

dell'impresa;

 b) 30 (trenta) per cento, nel caso in cui la stabilita'

occupazionale sia garantita ad una percentuale pari o superiore

all'80 (ottanta) per cento e inferiore al 90 (novanta) per cento del

totale dei dipendenti;

 c) 50 (cinquanta) per cento, nel caso in cui la stabilita'

occupazionale sia garantita ad una percentuale pari o superiore al 70

(settanta) per cento e inferiore all'80 (ottanta) per cento del

totale dei dipendenti.

 4. Ai fini del mantenimento del contributo di cui al presente capo,

al termine del periodo di fruizione del contributo, l'impresa

beneficiaria e' tenuta a garantire la stabilita' occupazionale del

personale e a mantenere gli stessi livelli occupazionali per

ulteriori due anni.

 5. Nel caso in cui l'impresa abbia sede o unita' produttiva in aree

del Paese svantaggiate dal punto di vista economico e produttivo per

le quali siano previste particolari agevolazioni come le zone

economiche speciali, l'incentivo e' incrementato del 50 (cinquanta)

per cento per lavoratore e la durata e' aumentata di due anni, fermo

restando tutti gli obblighi e le indicazioni descritte in precedenza.

 6. Le modalita' di erogazione dei contributi di cui al presente

articolo sono definite dal soggetto gestore in funzione delle

caratteristiche e delle specifiche necessita' del programma di

ristrutturazione.

 Art. 16

 Contributo proprio dell'impresa e obblighi comportamentali

 1. Fermo restando l'importo massimo consentito di intervento del

fondo di cui all'art. 7, comma 2, del presente decreto e le

disposizioni in materia di cumulo di cui all'art. 17, l'intervento

del fondo ai sensi del presente capo III e' subordinato all'apporto,

da parte dell'impresa richiedente, di un significativo contributo

proprio ai costi connessi all'attuazione del programma di

ristrutturazione.

 2. Ai fini di cui al comma 1:

 a) i costi connessi all'attuazione del programma di

ristrutturazione sono quelli quantificati dall'impresa richiedente

nell'ambito del piano presentato ai sensi dell'art. 6 del presente

decreto ovvero, ove diversi, quelli quantificati dal soggetto gestore

in sede di approvazione ai sensi dell'art. 9, comma 5;

 b) il contributo proprio e' ritenuto significativo qualora

corrisponda ad almeno il 40% dei costi connessi all'attuazione del

programma di ristrutturazione, nel caso di medie imprese, ovvero al

25% dei medesimi costi, nel caso di piccole imprese.

 3. Il contributo proprio ai costi di ristrutturazione di cui al

comma 1 puo' provenire da risorse proprie dell'impresa beneficiaria

dell'intervento del fondo, dai suoi azionisti o creditori, dal gruppo

cui fa parte o da nuovi investitori.

 4. Ai fini dell'intervento del fondo ai sensi del presente capo

III, le imprese beneficiarie sono altresi' tenute al rispetto degli

obblighi comportamentali stabiliti dalla comunicazione 2014/C 249/01.

 5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo sono,

altresi', valutate misure strutturali e di apertura al mercato volte

a limitare distorsioni della concorrenza, nel rispetto di quanto in

proposito previsto dalla comunicazione 2014/C 249/01.

 Art. 17

 Cumulo

 1. L'intervento del fondo ai sensi del presente capo non puo'

superare l'importo di 10 milioni di euro, compresi gli aiuti ottenuti

da altre fonti o nell'ambito di altri regimi.

 2. La fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 15 non preclude

l'accesso, ove ne ricorrano i presupposti, agli strumenti di politica

passiva del lavoro.

 Art. 18

 Revoche

 1. Le agevolazioni di cui al presente capo III sono revocate, in

tutto o in parte, nei seguenti casi:

 a) mancata attuazione del programma di ristrutturazione;

 b) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di

ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per

fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;

 c) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa

beneficiaria;

 d) mancata osservanza delle disposizioni poste a tutela delle

condizioni di lavoro;

 e) mancato rispetto delle norme edilizie e urbanistiche nonche'

di quelle inerenti alla tutela ambientale;

 f) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla

normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2,

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive

modificazioni ed integrazioni;

 g) riduzione dei livelli occupazionali, disposta durante il

periodo di fruizione dell'incentivo o comunque in vigenza

dell'obbligo di mantenimento degli stessi, salvo che le cause della

riduzione siano determinate da giusta causa o giustificato motivo di

licenziamento soggettivo o da eventi non imputabili al datore di

lavoro;

 h) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 12, lettere

f), g) e h).

 2. Nel caso di revoca delle agevolazioni, l'impresa e' tenuta a

restituire l'importo complessivo erogato con le maggiorazioni

previste dall'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

 Art. 19

 Disposizioni finali

 1. L'operativita' delle disposizioni di cui al capo III del

presente decreto e' subordinata, per le PMI, alla notifica alla

Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva

approvazione da parte della Commissione medesima e, per le grandi

imprese, all'autorizzazione dell'aiuto nei confronti di ciascuna

impresa, nel rispetto delle specifiche condizioni fissate dalla

comunicazione 2014/C 249/01 con riferimento a tale categoria di

imprese.

 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni di

cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla

data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana del decreto medesimo.

 3. Con successivo provvedimento del direttore generale del

Ministero, possono essere forniti chiarimenti e indicazioni operative

in relazione alle modalita' e alle condizioni di accesso al fondo.

 4. Con distinto provvedimento e' riportato l'elenco degli oneri

informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi

dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

 5. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e'

pubblicata sulla piattaforma telematica denominata

«Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30

aprile 2019, n. 34.

 Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di

controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

 Roma, 29 ottobre 2020

 Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo

economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 986